

**COMMISSARIO di GOVERNO**

*contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014*

Decreto n. 1396 del 8/7/2021

OGGETTO: ME_17643_Brolo - Appalto per l'affidamento di indagini geologiche, geotecniche, studi e attività di campo, Studio geologico, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, Misura e contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione inerente al "Recupero e riqualificazione del borgo murato – versante nord del centro storico" - Comune di Brolo - Codice ReNDis 19IRA84/G1 - Codice Caronte SI_1_17643 - Importo € 332.458,22.

Decreto di annullamento in autotutela del Decreto di aggiudicazione n. 705 del 24 aprile 2020 e di risoluzione del contratto n. rep. 408/2020.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** il Decreto Commissariale n. 705 del 24 aprile 2020, con cui l'affidamento in oggetto è stato aggiudicato al R.T.P. R.T.P. costituendo: ARTEC ASSOCIATI S.R.L. (Mandataria) – HYPRO S.R.L. (Mandante) – GEOL. GIORGIO GIACCHETTI (Mandante) – EIKON SERVIZI PER I BENI CULTURALI S.A.S. (Mandante) - GHEA S.R.L. (Mandante)
- Visto** il contratto di appalto n. rep. 408/2020 stipulato in data 14 ottobre 2020;
- Vista** la nota prot. 2067/2021 con la quale Questo Ufficio ha comunicato l'avvio del procedimento di annullamento in autotutela del Decreto di aggiudicazione n. 705 del 24 aprile 2020 e di risoluzione del contratto n. rep. 408/2020, in ragione del fatto che il legale rappresentante, amministratore, socio e direttore tecnico della capogruppo ARTEC Associati s.r.l., Ing. Massimo Brocato, è risultato destinatario di misura cautelare interdittiva, emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti, recante "divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione e di concludere con essa appalti" per il periodo di un anno;
- Considerato** che l'avvio del procedimento è stato determinato in ragione del fatto che le misure cautelari ed interdittive disposte afferiscono ad indagini relative ad una irregolare gestione di alcuni appalti da realizzarsi presso il Comune di Falcone (ME) in concorso con pubblici amministratori, integrante il reato, tra gli altri, di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e che i fatti corruttivi addebitati all'Ing. Brocato involgono direttamente la ARTEC Associati s.r.l. in quanto volti a garantire a questa l'affidamento di pubbliche commesse;
- Considerato** che tali circostanze risultano idonee ad incidere sui requisiti di moralità dell'impresa capogruppo del R.T.P. affidatario del servizio in oggetto, in quanto la condotta di reato contestata ed i fatti in questione, corrispondenti a "gravi delitti propri dell'attività imprenditoriale svolta nei confronti della pubblica amministrazione", incidono negativamente sull'integrità ed affidabilità della ARTEC Associati s.r.l., ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del codice dei contratti pubblici, in quanto indice dell'esistenza di un sistema organizzato finalizzato alla sistematica violazione della finalità pubblica che dovrebbe caratterizzare l'attività imprenditoriale svolta nei confronti della pubblica amministrazione, in appalti aventi ad oggetto servizi nel campo dell'edilizia analoghi a quelli relativi all'appalto in oggetto;
- Considerato** che ARTEC Associati s.r.l. con nota prot. 2091 del del 23 giugno 2021 ha dichiarato che l'Ing. Brocato ha dismesso le proprie quote e non riveste più alcuna carica all'interno della compagine associativa e che la misura interdittiva è stata adottata ai sensi dell'art 289 bis cpp (*divieto temporaneo*)

di contrattare con la pubblica amministrazione) e non ai sensi del 290 cpp (divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali)

Considerato che le superiori notazioni risultano del tutto inconfidenti atteso che, in ogni caso, i fatti corruttivi addebitati a all'ing. Brocato risultano antecedenti rispetto alla data delle dimissioni, e involgono direttamente la ARTEC Associati s.r.l. in quanto volti a garantire a detta società l'affidamento di pubbliche commesse;

Considerato ancora, che al 27 maggio u.s., come emerge dal certificato camerale, lo stesso Ing. Brocato risultava ancora essere Direttore tecnico della stessa società, nonché detentore di una quota del 50% del capitale sociale della ARTEC ENGINEERING FINANCIAL HOLDING S.R.L., socio unico di Artec Associati s.r.l., non potendosi, allora, ritenere che la capogruppo del RTP affidatario dell'appalto abbia assunto tempestivamente alcuna concreta misura di dissociazione nei confronti dell'Ing. Brocato che fino al 27 maggio 2021 – ben dopo i fatti occorsi- ha continuato a svolgere un ruolo all'interno della società, rilevante anche ai fini della determinazione della moralità professionale della stessa ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

Considerato ancora che, per l'appunto, l'ordinanza cautelare è stata adottata ai sensi dell'art 289 bis cpp (*divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione*) essendo a questo Ufficio del tutto indifferente ogni ed eventuale esercizio della professione dell'Ing. Brocato con utenti privati che, solo, ai sensi dell'art 290 cpp (*divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali*) potrebbe essere interdetto, ma, risulta irrilevante per i rapporti con questo ufficio;

Considerato che i fatti in questione incidono negativamente sull'integrità ed affidabilità del RTP aggiudicatario in quanto è venuto meno il requisito della moralità professionale di uno dei componenti dello stesso, ed in particolare della capogruppo, posto che il concetto di "grave illecito professionale" ricomprende, infatti, ogni condotta, collegata all'esercizio dell'attività professionale, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica sia essa di natura civile, penale o amministrativa (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, 2 aprile 2020, n. 2245);

Considerato ancora, che secondo recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 febbraio 2019, n. 1367), non è necessario che i gravi illeciti professionali posti a supporto di misure espulsive dagli appalti pubblici siano accertati con sentenza, anche non definitiva, essendo sufficiente che gli stessi siano ricavabili da altri gravi indizi, tra i quali vi è anche la emissione di misura cautelare interdittiva;

Considerato infine, che nella fattispecie opera il principio di continuità del possesso dei requisiti di partecipazione, secondo cui nelle procedure per l'aggiudicazione di contratti pubblici i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità (cfr. Cons. Stato, A.P., 20 luglio 2015, n. 8; Cons. Stato, sez. V, 12 maggio 2020 n. 2968);

Considerato dunque, che sono venuti meno, in capo alla ARTEC Associati s.r.l., capogruppo del R.T.P. aggiudicatario del servizio in oggetto, i requisiti di moralità professionale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

Tutto ciò visto e considerato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 21 octies e 21 nonies della L n. 241/1990 e dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016,

DECRETA

Art. 1

(Premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

Art. 2

(Annullamento in autotutela del Decreto di aggiudicazione e risoluzione del contratto)

Sono disposti, nei confronti del R.T.P. costituendo: ARTEC ASSOCIATI S.R.L. (Mandataria) – HYPRO S.R.L. (Mandante) – GEOL. GIORGIO GIACCHETTI (Mandante) – EIKON SERVIZI PER I BENI CULTURALI S.A.S. (Mandante) - GHEA S.R.L. (Mandante) l'annullamento in autotutela del Decreto di aggiudicazione n. 705

del 24 aprile 2020 e la risoluzione del contratto di appalto n. rep. 408/2020 sottoscritto in data 14 ottobre 2020, in ragione della sopravvenuta carenza dei requisiti di moralità professionale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 in capo alla società capogruppo ARTEC Associati s.r.l.

Art. 3
(Altre disposizioni)

La Stazione appaltante procederà all'incameramento della cauzione definitiva prestata dal R.T.P. costituendo: ARTEC ASSOCIATI S.R.L. (Mandataria) – HYPRO S.R.L. (Mandante) – GEOL. GIORGIO GIACCHETTI (Mandante) – EIKON SERVIZI PER I BENI CULTURALI S.A.S. (Mandante) - GHEA S.R.L. (Mandante) ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Sarà cura della Stazione appaltante redigere stato di consistenza dell'attività oggetto di contratto già svolta dal R.T.P. costituendo: ARTEC ASSOCIATI S.R.L. (Mandataria) – HYPRO S.R.L. (Mandante) – GEOL. GIORGIO GIACCHETTI (Mandante) – EIKON SERVIZI PER I BENI CULTURALI S.A.S. (Mandante) - GHEA S.R.L. (Mandante) al fine di poterne determinare l'entità e versare a quest'ultimo il relativo corrispettivo contrattuale. Si fa salvo il diritto della Stazione appaltante di agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti e di provvedere all'applicazione delle penali previste dal contratto di appalto.

Art. 4
(Notifica del Decreto)

Il presente Decreto, pubblicato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo www.ucomidrogeosicilia.it, sarà trasmesso all'impresa capogruppo ARTEC Associati s.r.l. (partita IVA n. 02961180839), con sede in Taormina, nella Via Francavilla n. 99, PEC: artec@mypec.eu

Il Proponente
Il R.U.P.


Giorgio Domenico Colasanto


Il Soggetto Attuatore

Dott. Maurizio Croce


